



15924/16

REPUBBLICA ITALIANA
 In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Saverio Felice Mannino - Presidente -
 Luca Ramacci
 Gastone Andreazza
 Aldo Aceto - Relatore -
 Alessandro Andronio

ACR
 Sent. n. sez. *1307*
 CC - 18/12/2015
 R.G.N. 46936/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

A GA riato a X , il X 1972,

avverso l'ordinanza del 20/10/2015 del Tribunale del riesame di Bologna;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Birritteri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. AG ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 20/10/2015 del Tribunale di Bologna che ha respinto l'istanza di riesame del provvedimento del 04/09/2015 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma, sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di cui agli artt. 110, 61, n. 2), cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (acquisto, a fine di cessione a terzi, di 4 chili di sostanza stupefacente del tipo eroina), commesso in Parma in epoca anteriore e prossima al 13/05/2014, e in considerazione del pericolo di reiterazione del reato, aveva

applicato nei suoi confronti la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere.

1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione e deduce, al riguardo, che il Tribunale non ha spiegato in base a quale metro di giudizio ha valutato gli indizi di colpevolezza a suo carico la cui lettura non può esaurirsi, come i Giudici del riesame hanno fatto, in una loro mera sommatoria che prescinde dall'esame di ciascuno di essi, onde apprezzarne la valenza qualitativa ed il grado di precisione e gravità.

1.2. Con il secondo ed il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'errata applicazione degli artt. 192, commi 3 e 4, 273, commi 1 e 1-bis, cod. proc. pen., e 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione sul punto.

1.3. Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'errata applicazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine mancanza di attualità delle esigenze cautelari e all'inidoneità di ogni misura diversa dalla custodia cautelare in carcere a farvi fronte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. E' fondato l'ultimo motivo di ricorso; sono inammissibili, perché generici e proposti per motivi non consentiti in questa sede di legittimità, i primi tre.

3. I primi tre motivi di ricorso riguardano la responsabilità (indiziaria) del ricorrente.

3.1. Prescindendo completamente dal testo del provvedimento impugnato, il **G** attinge a piene mani al compendio probatorio del quale propone a questa Corte una inammissibile (ri)lettura supportata da generici richiami a criteri interpretativi e metodi di valutazione che dovrebbero costituire, nell'ottica difensiva, argomenti validi per estendere l'indagine di legittimità ad elementi estrinseci al testo del provvedimento impugnato e, dunque, al fatto.

3.2. In realtà, e ben diversamente da quanto eccepito, l'ordinanza impugnata, nel disattendere espressamente la tesi difensiva secondo cui il **G** era in attesa di un camion (o di un pezzo di ricambio) ma non della droga, illustra in modo ampio ed articolato le ragioni per le quali ha invece ritenuto il pieno coinvolgimento del ricorrente nell'operazione di acquisto di circa 4 chilogrammi di cocaina, operazione non andata a buon fine per l'arresto del corriere, frutto a sua volta di attività captative contemporanee all'organizzazione della spedizione rispetto alle quali l'arresto costituiva ulteriore riscontro del fatto



che oggetto delle conversazioni nelle quali era coinvolto anche il **G** fosse proprio la sostanza e non le "triglie" o i "pezzi di ricambio".

3.3. E' noto, del resto, il consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Del significato di tale linguaggio, dunque, è possibile prospettare una interpretazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516).

3.4. Il ricorrente, che pure di tale indirizzo mostra di essere a conoscenza, non ne trae le dovute conseguenze poiché non solo non denuncia alcun travisamento del contenuto delle conversazioni intercettate ma si limita a reiterare le censure relative al presunto malgoverno che il Tribunale del riesame ne avrebbe fatto.

4. E' invece fondato, come anticipato, l'ultimo motivo di ricorso.

4.1. Il fatto risale al 13/05/2014; l'ordinanza che ha applicato la misura cautelare è del 04/09/2015.

4.2. Il Tribunale ha ritenuto concreto il pericolo di reiterazione del reato valorizzando i seguenti elementi: a) la gravità del fatto, organizzato in modo professionale ed espressione di un inserimento stabile del ricorrente nel mercato della droga ad alti livelli; b) i suoi due precedenti specifici; c) la pregressa soggezione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; d) la mancanza di una fonte di guadagno lecita; e) la lucida accettazione delle conseguenze della propria azione.

4.3. Quanto all'attualità delle esigenze cautelari ha evidenziato <<la capillare diffusione del mercato clandestino della droga nella Penisola>> e l'intervenuto <<consolidamento di una fitta rete di rapporti con fornitori e clienti da parte di chi ha così disinvoltamente operato nel settore a qualificati livelli>>.

4.4. Ha quindi escluso che gli arresti domiciliari, anche se rafforzati dall'applicazione del cd. braccialetto elettronico, possano disinnescare il pericolo di recidiva, avuto riguardo ai margini di libertà di movimento di cui il **G** potrebbe fruire tra un controllo e l'altro, alla sua dimostrata capacità di eludere ogni forma di controllo, alla possibilità di gestire lo spaccio di sostanze stupefacenti anche da casa.



4.5.Osserva il Collegio che la motivazione addotta in ordine alla attualità delle esigenze cautelari è decisamente generica e insoddisfacente.

4.6.Nell'economia e nella logica del provvedimento impugnato, l'analisi degli elementi dai quali è stata desunta la concretezza del pericolo di recidiva, legata alla gravità del fatto ed alla personalità del suo autore, assume un peso decisamente preponderante, lasciando però ben poco spazio alle valutazioni sulla attualità del pericolo, affidate a considerazioni del tutto generiche e astratte, che non considerano in alcun modo che a distanza di un anno e mezzo il **G** non risulta aver posto in essere alcun ulteriore episodio delittuoso. Con tale dato di esperienza, concreto ed effettivo, l'ordinanza non si misura affatto quantomeno per validare la tenuta delle considerazioni pur diffusamente svolte sulla concretezza del pericolo.

4.7.Come affermato da questa Corte, la distanza temporale tra i fatti e il momento della decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l'attualità e l'intensità dell'esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura (Sez. 4, n. 24478 del 12/03/2015, Palermo, Rv. 263722; cfr., altresì, Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Lattanzi, Rv. 244377, secondo cui il riferimento in ordine al "tempo trascorso dalla commissione del reato" di cui all'art. 292, comma secondo, lett. c) cod. proc. pen., impone al giudice di motivare sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari).

4.8.Il lungo tempo trascorso dalla commissione del reato depone a favore della mancanza di occasioni prossime favorevoli alla sua reiterazione che non può essere superata da considerazioni astratte e generiche come quelle riportate nell'ordinanza impugnata.

4.9.Occorre a tal fine evidenziare che l'attualità dell'esigenza cautelare non costituisce un predicato della sua concretezza; si tratta di concetti distinti legati l'uno (la concretezza) alla capacità a delinquere del reo, l'altro (l'attualità) alla presenza di occasioni prossime al reato, la cui sussistenza, anche se desumibile dai medesimi indici rivelatori (specifiche modalità e circostanze del fatto e personalità della persona sottoposta alle indagini dell'imputato), deve essere autonomamente e separatamente valutata, non risolvendosi il giudizio di concretezza in quello dell'attualità e viceversa.

4.10.Non va mai dimenticato, del resto, che la privazione della libertà personale in assenza e prima di una condanna che faccia irrevocabilmente cadere la presunzione di innocenza sancita dall'art. 27, comma 2, Cost., costituisce pur sempre un'eccezione che, incidendo negativamente su un diritto



inviolabile della persona (art. 13, Cost.), può essere consentita solo in casi di effettiva necessità, di cui l'attualità dell'esigenza cautelare costituisce espressione.

4.11. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna.

La Corte inoltre dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente a norma dell'art. 94, comma 1-ter, Disp. Att. c.p.p.

Così deciso il 18/12/2015

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Saverio Felice Mannino

